

Italinforma

n. **2** / anno VIII / Febbraio 2019

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

PASSIONE, CAPACITÀ E COMPETENZE PER UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ

Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

Come sempre, la formazione è al centro dell'attività svolta dall'Ital. Lo abbiamo ribadito più volte: si tratta di un vero e proprio fattore strategico, ma anche di una sorta di prerequisito, per rendere il servizio di tutela e assistenza ai cittadini sempre più efficace e corretto. Questo vale a maggior ragione quando si parla di tutele e di diritti per gli stranieri per i quali occorre prevedere percorsi specifici di assistenza e di formazione.

Direttore, l'Ital ha attivato alcuni progetti dedicati agli stranieri. Vogliamo parlarne?

Certamente. Io credo che il ruolo di Segretariato sociale svolto dal nostro Patronato emerga in tutta la sua evidenza proprio quando si realizza la formazione a vantaggio degli stranieri, in particolare di coloro che raggiungeranno il nostro Paese al fine di ricongiungersi ai propri familiari. A questo proposito, di recente, abbiamo svolto una riunione del coordinamento degli operatori Itai del Centro Italia, dedicata all'analisi e all'approfondimento del cosiddetto "Progetto Form@", acronimo, per l'appunto, di "Formazione Orientamento RicongiungiMento Famili@re".

In cosa consiste questa attività?

Si tratta di corsi di formazione svolti nei Paesi di origine, in particolare in quelli dell'area del Mediterraneo, dell'Est europeo, in Perù e in Ecuador, a cura degli uffici Itai all'estero. Stiamo conducendo questo progetto insieme agli altri Patronati del Cepa, nell'ambito del Bando Fami che ci siamo aggiudicati: un obiettivo prestigioso, conseguito dall'Ital per la prima volta. Intendiamo, dunque, proseguire lungo questa strada anche per gli anni a venire, migliorando, lì dove necessario, il nostro servizio, soprattutto in merito alla raccolta di adesioni. Ovviamente, sono questioni sulle quali siamo impegnati, come Patronato, dal punto di vista tecnico e, quindi, dell'applicazione della legge, anche in relazione al tipo di assistenza legale che le nostre strutture possono offrire sul territorio.



ASSISTENZA

Presentazione domande del Bonus asilo nido 2019

Lavoratrici vittime di violenza di genere: on line la domanda di congedo

Congedo di paternità per l'anno 2019

PREVIDENZA

Contributi lavoratori domestici per l'anno 2019

Lavoro domestico: minimi retributivi per il 2019

SALUTE E SICUREZZA

Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

INPS. Aggiornati gli importi delle indennità antitubercolari

◀ **C'è, poi, un altro percorso formativo rivolto agli operatori delle sedi estere in merito ad argomenti di usuale trattazione, RED EST, Certificazioni Uniche, Certificazioni di Esistenza in Vita, per i quali è sempre indispensabile un aggiornamento. Come si svolgeranno questi corsi?**

Proprio nei primi giorni di marzo avrà luogo una sessione formativa, in skype conference, rivolta agli operatori delle sedi Ital attive all'estero. Si parlerà di alcuni adempimenti annuali che sono a carico dei titolari di prestazioni pensionistiche italiane residenti all'estero, evidenziandone le novità sia normative che procedurali. Come è noto, infatti, ogni anno occorre procedere alla redazione delle dichiarazioni reddituali RED EST, per verificare la correttezza dell'importo erogato, della Certificazione Unica e, in particolare, della Certificazione di Esistenza in Vita.

Chi sono i soggetti "istituzionali" coinvolti in queste procedure?

Gli Enti coinvolti sono l'Inps e l'Istituto incaricato dall'Inps al pagamento delle prestazioni pensionistiche all'estero, vale a dire la Citibank, detta nel linguaggio comune e quotidiano CITI. Queste procedure vengono attivate per assicurare la regolarità dei pagamenti erogati dall'Inps.

Come si svolge la procedura?

Citi verifica ogni anno l'esistenza in vita, l'indirizzo e la residenza del pensionato. Quest'ultimo deve presentare attestazioni avallate dai cosiddetti "testimoni accettabili", autorità legittimate ad accertare l'identità del dichiarante. In sostanza, ogni anno, viene inviato ai pensionati il plico che contiene la lettera esplicativa e il modello di attestazione. Occorre, quindi, entro 120 giorni, trasmettere a Citi le attestazioni richieste.

Qual è il ruolo che, in questi casi, possono svolgere gli operatori di Patronato all'estero?

Possono utilizzare un'applicazione, loro dedicata, per la trasmissione telematica dei moduli relativi all'esistenza in vita. Così, il pensionato viene aiutato nella compilazione, nella verifica della correttezza dell'attestazione e nel controllo della documentazione da allegare.

Gli operatori si occupano solo della trasmissione della documentazione?

Sì, anche se in alcuni casi, e cioè per i pensionati residenti in Canada, Australia, Stati Uniti e Regno Unito, vi sono operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche rientranti fra quelle dei cosiddetti testimoni accettabili e si occupano, quindi, non solo della trasmissione, ma anche dell'ufficiale attestazione dell'esistenza in vita. In ogni caso, comunque, l'attività di assistenza agevola quei pensionati che, sistematicamente e sempre più di frequente, si rivolgono alle nostre sedi. È proprio la loro rinnovata fiducia che ha consentito all'Ital di diventare il primo Patronato all'estero. Noi vogliamo continuare ad essere all'altezza di questo risultato. Ecco perché svolgiamo con passione il nostro impegno, ma puntiamo anche sulla formazione, valore aggiunto fondamentale per rafforzare le nostre capacità e le nostre competenze al servizio dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e di tutti i nostri assistiti.

ASSISTENZA

Presentazione domande del Bonus asilo nido 2019

L'INPS, con la circolare n. 14 del 31 gennaio 2019, torna a fornire indicazioni per la presentazione delle domande del bonus asilo nido per l'anno in corso, nel periodo ricompreso tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

La legge di Bilancio 2019 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L'invio, esclusivamente in via telematica, può essere effettuato tramite l'accesso ai servizi on line disponibili sul sito dell'Istituto e anche attraverso i Patronati.

Ricordiamo che il contributo, non subordinato a limiti di reddito, è attribuito per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati (c.d. contributo asilo nido), e anche per forme di supporto presso la propria abitazione per i bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere, e nel caso abbia più figli presentare una domanda per ciascuno di essi.

L'INPS precisa che il bonus potrà essere concesso nel limite di spesa (che per il 2019 è pari a 300 milioni di euro) secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica della domanda. Nel caso in cui venga raggiunto tale limite, non verranno prese in considerazione le ulteriori domande.



- ◀ Il contributo asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità per un rateo massimo di 136,37 euro, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Nella domanda devono essere indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019 per le quali si intende ottenere il beneficio. Se si vuole richiedere il bonus per mensilità ulteriori è necessario presentare una nuova domanda.

Deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione.

In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito della presentazione di ricevuta di pagamento. Il bonus non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza di asili, a prescindere dal numero di mensilità percepite e non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per il contributo asili nido o baby-sitting.

Quando il contributo è richiesto per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore convivente con il minore presenta la domanda allegando l'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che indichi i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza) e attesti l'impossibilità di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare, a causa di una grave patologia cronica.

In questo caso l'importo di 1.500 euro è erogato in unica soluzione.

Lavoratrici vittime di violenza di genere: on line la domanda di congedo

Le domande di congedo indennizzato per le lavoratrici vittime di violenza di genere possono essere presentate all'INPS in via telematica, attraverso i canali offerti dall'Istituto o avvalendosi degli enti di Patronato.

Lo comunica l'INPS con, la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, precisando che si tratta di un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell'arco temporale di tre anni.

Questo riconoscimento riguarda le lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato, le lavoratrici autonome, le operaie agricole, le lavoratrici stagionali, le lavoratrici autonome dello spettacolo e le lavoratrici domestiche.

Nel periodo transitorio, fino al 31 marzo 2019, le domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia nella modalità telematica.

Congedo di paternità per l'anno 2019

La legge di Bilancio ha prorogato anche nel 2019 il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, portandolo da quattro a cinque giorni, ai quali si può aggiungere, come era già previsto, un ulteriore giorno di congedo facoltativo, per le nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nel 2019.

Lo comunica l'INPS, con il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ricordando che i cinque giorni devono essere fruiti, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Sempre entro i cinque mesi il padre lavoratore dipendente può fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Se le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta la fruizione del congedo di cui trattasi al proprio datore di lavoro, il quale comunicherà all'INPS le giornate di congedo fruito.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS la domanda sarà presentata all'Istituto.

Si precisa infine nel messaggio, che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nel 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto solo a quattro giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019.

PREVIDENZA

Contributi lavoratori domestici per l'anno 2019

L'INPS, con la circolare n. 16 del 1° febbraio 2019, comunica gli importi dei contributi dovuti per il 2019 per i lavoratori domestici, a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (1,1%). Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici.

È confermata la minore aliquota dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato si continua ad applicare il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

TABELLA LAVORATORI DOMESTICI ITALIANI E STRANIERI - 2019

Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione oraria Effettiva	Importo contributo orario		
	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (*)
Fino a 8,06 euro	7,13 euro	1,42 euro (0,36) **	1,43 euro (0,36) **
Oltre 8,06 euro e fino a 9,81 euro	8,06 euro	1,61 euro (0,40) **	1,62 euro (0,40) **
Oltre 9,81 euro	9,81 euro	1,96 euro (0,49) **	1,97 euro (0,49) **
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	5,19 euro	1,04 euro (0,26) **	1,04 euro (0,26) **

Comprensivo contributo addizionale. Da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria Effettiva	Importo contributo orario		
	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (*)
Fino a 8,06 euro	7,13 euro	1,52 euro (0,36) **	1,53 euro (0,36) **
Oltre 8,06 euro e fino a 9,81 euro	8,06 euro	1,72 euro (0,40) **	1,73 euro (0,40) **
Oltre 9,81 euro	9,81 euro	2,10 euro (0,49) **	2,11 euro (0,49) **
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	5,19 euro	1,11 euro (0,26) **	1,12 euro (0,26) **

* Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi

** La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

Lavoro domestico: minimi retributivi per il 2019

Il 15 gennaio 2019, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato siglato l'accordo tra le parti sindacali e datoriali sui nuovi minimi retributivi 2019 relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita. I nuovi valori decorrono dal 1° gennaio 2019 con effetto retroattivo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Div.IV
Lavoro domestico - Tabella minimi retributivi fissati dalla commissione nazionale

Decorrenza 1° Gennaio 2019 - Indice ISTAT (%) = 1,4%

Livelli	Tabella A		Tabella B	Tabella C	Tabella D		Tabella E	Tabella F			Tabella G	
	Lavoratori conviventi		Lavoratori di cui Art.15 - 2°c.	Lavoratori non conviventi	Assistenza notturna		Presenza notturna	Indennità			Totale indennità vitto e alloggio	Assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari
	Valori mensili	Indennità	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili		Valori mensili	Valori giornalieri				
					Autosufficienti	Non autosufficienti		Pranzo e/o colazione	Cena	Alloggio		
Livello unico							656,41					
A	629,15			4,57								
AS	743,55			5,39								
B	800,74		571,96	5,72								
BS	857,94		600,56	6,06	986,62			1,93	1,93	1,67	5,53	
C	915,15		663,46	6,40								
CS	972,33			6,74		1.118,18						7,26
D	1.143,91	169,15		7,78								
DS	1.201,11	169,15		8,12		1.381,30						8,75

SALUTE E SICUREZZA

Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Segnaliamo alcune delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 alle disposizioni per "l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" gestita dall'INAIL, in particolare al dpr n. 1124/1965. Forniremo i necessari approfondimenti non appena l'INAIL avrà emanato le proprie circolari esplicative.

Riduzione tariffe INAIL

Dal 1° gennaio 2019 è prevista una riduzione dei premi e contributi dovuti nel triennio 2019-2021 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per le minori entrate si provvede, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, con la riduzione delle risorse in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle risorse destinate allo sconto per prevenzione.

Viene eliminato il premio supplementare dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.

Rendita ai superstiti e "vivenza a carico"

Cambiano i criteri della "vivenza a carico" degli aventi diritto alla rendita ai superstiti. In particolare, la norma non modificata prevede che la vivenza è provata quando risulti che gli ascendenti e genitori adottanti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto. Si applicherà sia agli ascendenti sia ai collaterali (fratelli e sorelle) un requisito reddituale calcolato con il criterio del "reddito equivalente".



◀ **Aumento assegno funerario e nuovi criteri per gli aventi diritto**

L'importo dell'assegno funerario aumenta a 10.000 euro dagli attuali 2.160 euro, e per il suo riconoscimento viene soppressa la condizione dei requisiti per la rendita ai superstiti in favore dei figli, ascendenti, fratelli e sorelle. In sostanza l'assegno una tantum è riconosciuto, secondo il previsto ordine di priorità, indipendentemente dalla titolarità della rendita INAIL.

Ulteriori novità riguardano l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e il risarcimento del danno differenziale; l'incremento Fondo vittime gravi infortuni; il rimborso dall'INAIL del 60% della retribuzione erogata al datore di lavoro, per i lavoratori disabili destinatari di progetti di reinserimento lavorativo; il trasferimento dall'INAIL al Fondo sanitario nazionale di 25.000.000 euro annui per la compilazione e trasmissione on line da parte dei medici del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale; e altre.

INPS. Aggiornati gli importi delle indennità antitubercolari

Sono stati aggiornati dall'INPS gli importi delle indennità antitubercolari per l'anno in corso.

Con la circolare n. 4 del 25 gennaio 2019, l'Istituto comunica in via definitiva i valori delle prestazioni relative al 2018 e in via previsionale quelle vigenti per il 2019, tenuto conto che le percentuali di variazione sono pari, rispettivamente, all'1,1% dal 1° gennaio 2018 e all'1,1% dal 1° gennaio 2019.

Si rammenta che le prestazioni antitubercolari sono indennità integrative e sostitutive della retribuzione erogate dall'INPS al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (anche se non assicurati INPS) in caso di malattia tubercolare.

È sufficiente che l'assicurato faccia valere un solo anno di contribuzione (52 settimane) versata in tutta la sua vita di lavoro, per poter conseguire il diritto per sé e per i suoi familiari alle prestazioni.

Hanno diritto alle prestazioni, oltre gli assicurati e i loro familiari, anche i pensionati e i titolari di rendita e i loro familiari.

Riportiamo in tabella gli importi delle indennità antitubercolari per il 2018 e per il 2019, resi noti dall'Inps con circolare n. 4 del 25/01/19.

Indennità	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.	€ 13,28	€ 13,43
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975.	€ 6,64	€ 6,71
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).	€ 22,14	€ 22,38
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).	€ 11,07	€ 11,19
Assegno di cura o di sostentamento (mensile).	€ 89,34	€ 90,32